



# CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 122 del 07/08/2024**

**Oggetto :**

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CANALE AI SENSI DELLA L.R. 3/2010**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **sette**, del mese di **agosto**, alle ore 12:55, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE E/O VIDEOCONFERENZA, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. FACCENDA Enrico	Sindaco	X	
2. DACOMO Francesca	Vice Sindaco	X	
3. MALAVASI Simona	Assessore		X
4. DESTEFANIS Lidia	Assessore	X	
5. SPERONE Domenico	Assessore Esterno	X	
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- L'art. 95 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, prevede che "le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni, salva competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio."
- In particolare ai sensi dell' art 5 della Legge Regionale n. 3 del 17/02/2010, l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale - già Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.S.) - è di competenza dei Comuni in cui gli alloggi sono situati e deve avvenire mediante l'emissione di un bando pubblico, finalizzato alla formazione di una graduatoria, ai sensi della predetta normativa regionale.
- che ai sensi dell'art. 5 della suddetta L.R. 3/2010 e s.m.i. e del Regolamento attuativo n. 9/R "Regolamento del Bando di concorso e della graduatoria" è necessario procedere all'emissione del nuovo Bando di Concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima, in quanto sono trascorsi 4 (quattro) anni dal precedente Bando di concorso, emesso in data 31 ottobre 2019;
- Considerato che il bando pubblico di concorso deve essere emesso con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa, si ritiene opportuno procedere alla sua emissione con le relative domande di partecipazione, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.
- Non si ritiene di prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, come indicato all'art. 5, comma 4, L.R. 3/2010.

### Evidenziato che:

- La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza, circa il requisito della durata della residenza- la numero 147 del 2 luglio 2024, depositata il 25 luglio 2024 nella quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 comma 1 lettera b), della legge Regionale del 17 febbraio 2010, numero 3 (Norme in materia di edilizia sociale)-come sostituito dall'art. 106 comma 2, della legge Regionale del 17 dicembre 2018 numero 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018)- limitatamente alle parole " da almeno cinque anni" e "con almeno tre anni anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio assistenziali".
- Alla luce di quanto sopra riportato la norma verrà così riformulata:  
"Avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale sul territorio regionale, o essere iscritti all'AIRE. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando" andando ad eliminare la durata temporale della residenza fino a prima citata;
- Il Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel comune di Canale, come stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., prevede i seguenti requisiti e modalità di partecipazione:
- La graduatoria è formata da una Commissione di nomina regionale istituita presso l'ATC competente per territorio come previsto dall'Art. 7 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.
- Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o siano titolari di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché

norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e che abbiano la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale, o essere iscritti all'AIRE. Il richiedente deve comunque essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando.

- Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:
  - non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
  - non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
  - non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
  - non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
  - non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
  - non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
  - essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 24.827,91 (limite valido al momento dell'approvazione del bando)
- Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando, i requisiti sopraindicati fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.
- Tali requisiti devono permanere, oltre che al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, anche successivamente, secondo quanto disposto dall'Art. 3, comma 4, della L.R. N. 3/2010;
- La domanda di partecipazione al bando di concorso deve essere presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.  
Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:
  - a) coniuge del richiedente parte, dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
  - b) figli minori del richiedente;
  - c) altro genitore di figli minori del richiedente;
  - d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente o del convivente unito civilmente del richiedente.

#### **Considerato che:**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere presentate, debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e distribuiti:

- presso il Comune di Canale- Piazza Italia,18- ufficio socio assistenziale (dal lunedì al venerdì dalle 07.30-14.00);
- presso la sede operativa di Cuneo dell'ATC Piemonte Sud in Via Santa Croce, 11

e scaricabili dai seguenti siti internet:

- [www.comune.canale.cn.it](http://www.comune.canale.cn.it) – nuovo sito web istituzionale <https://canale-sito.municipiumapp.it/it> ;
- [www.atcpiemontesud.it](http://www.atcpiemontesud.it)

Sulle domande dovrà essere apposta una marca da bollo del valore di € 16,00, debitamente compilate, firmate e corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate nel periodo di apertura del bando a partire dal 01 settembre 2024 fino alle ore 11.00 del 01 novembre 2024, possono essere consegnate da:

- personalmente dal richiedente a mano (munito di valido documento di riconoscimento) o da un familiare convivente o da un terzo incaricato (munito di: apposita delega firmata, valido documento di riconoscimento e copia del documento del richiedente firmatario) presso il Comune di Canale – Piazza Italia,18 ufficio socio assistenziale (dal lunedì al venerdì dalle 07.30-14.00);
- A mezzo lettera raccomandata con **Ricevuta di ritorno al Comune di Canale- Piazza Italia,18**, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (per la presentazione farà fede il timbro postale);
- Tramite PEC al seguente indirizzo: [ufficioprotocollo@certcomunecanale.it](mailto:ufficioprotocollo@certcomunecanale.it) allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che, nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda (scansionata) tramite PEC, la marca da bollo dovrà essere applicata nell'apposito spazio sull'originale e annullata mediante apposizione di sigla (o data) scrivendo con inchiostro, e che il termine ultimo di invio della PEC, a pena di esclusione, resta comunque fissato nell'ora e nel giorno di scadenza del bando.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

Premesso che

- Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3(Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.
- In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.

**Ravvisato che** è necessario procedere all'emanazione di un nuovo bando di concorso generale per l'assegnazione di:

- a) Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per anziani realizzati attraverso intervento di recupero presso il complesso edilizio di via S.Martino n. 3/B - scala a) - a servizio di anziani ultrasessantacinquenni che si renderanno disponibili;
- b) Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti in Via che si renderanno disponibili

**Vista** la normativa regionale;

**Ritenuto** di approvare il bando di concorso (allegato 1), domanda di partecipazione al bando (allegato 2), dichiarazione dei requisiti (allegato 3), vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** altresì di pubblicare il bando di concorso dal 02.09.2024 al 01.11.2024 all'Albo Pretorio del Comune di Canale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nelle sedi dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud. Il Bando verrà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Canale.

**Visto** l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Assunto** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame;

A votazione favorevole, unanime e palese

## **D E L I B E R A**

La premessa è integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di indire una bando di concorso generale, ai sensi dell' art 5 della Legge Regionale n. 3 del 17/02/2010, per l'assegnazione in locazione di:
  - a) alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di risulta e di recupero, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Canale;
  - b) alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per anziani realizzati attraverso intervento di recupero presso il complesso edilizio di via S.Martino n. 3/B - scala a) - a servizio di anziani ultrasessantacinquenni, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Canale.
2. di approvare il Bando di concorso generale (allegato 1), domanda di partecipazione al bando (allegato 2) e dichiarazione dei requisiti (allegato 3) che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed i relativi allegati.
3. di pubblicare il bando di concorso dal 02.09.2024 al 01.11.2024 all'Albo Pretorio del Comune di Canale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nelle sedi dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud. Il Bando verrà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Canale.
4. di demandare al competente Servizio Socio-Assistenziale l'adozione degli atti e delle procedure necessarie a dare sollecita attuazione a quanto qui deliberato.

\* \* \* \*

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( il Sig. FACCENDA Enrico ) \*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.